

# NUOVA DIRETTIVA SUL CREDITO AL CONSUMO

Proposta COM(2021) 347 del 30 giugno 2021 per una **Direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio sul **credito al consumo**.

cepAnalisi Nr. 4/2022

**VERSIONE BREVE** [[accesso alla versione estesa](#)]

## Contesto | Obiettivo | Destinatari

**Contesto:** Il mercato del credito al consumo è cambiato significativamente, specialmente a causa della digitalizzazione. Nuovi fornitori stanno entrando nel mercato e anche il comportamento dei consumatori sta cambiando. In questo contesto, la Commissione intende adeguare la normativa europea legata al credito al consumo.


**Obiettivo:** La legge europea sul credito al consumo, che ha ormai 14 anni, deve essere riformata, principalmente allo scopo di permettere ai consumatori di assumere una decisione sul credito con cognizione di causa e quindi di proteggersi meglio contro deficit di informazioni e l'indebitamento privato delle famiglie.

**Soggetti interessati:** consumatori, prestatori e intermediari del credito, fornitori di servizi di credito in *crowdfunding*.

### Parere sintetico

#### Pro

- ▶ Con l'estensione del campo di applicazione, sono coperti nuove categorie di fornitori e forme di finanziamento. Questo fornisce una maggiore certezza del diritto e rafforza la protezione dei consumatori.
- ▶ I requisiti di informazione per i fornitori del credito aiutano a ridurre gli squilibri di informazioni tra le parti contraenti.
- ▶ Poiché la discriminazione verso e tra i cittadini dell'UE è già vietata dai Trattati UE, il divieto di discriminazione ne costituisce una logica conseguenza.




#### Contro

- ▶ I requisiti per la valutazione del valore del credito non appaiono appropriati, poiché non dovrebbe essere applicato lo stesso standard di valutazione a tutti i prestiti al consumo. Sarebbero più ragionevoli delle regole che introducano su questo degli elementi di gradualità.
- ▶ Bisogna chiarire meglio quali dati possano essere utilizzati per il controllo della solvibilità. Le informazioni sulla situazione finanziaria ed economica si ritengono sufficienti per fare una valutazione.
- ▶ La fissazione di un tetto per i tassi d'interesse, del TAEG e dei costi totali del credito rappresenta un forte intervento nella libera determinazione dei prezzi ed impedisce quindi risultati di efficienza basata sull'autoregolamentazione del mercato. La Commissione dovrebbe quindi astenersi dall'introdurre tali limitazioni.
- ▶ La proposta non contiene alcuna disposizione su un limite di tempo per il diritto di recesso in caso di informazioni improprie da parte del fornitore del credito. Ai fini della chiarezza giuridica, della certezza del diritto e della coerenza, una prescrizione in tal senso dovrebbe venire inclusa.

## Estensione del campo di applicazione [Versione estesa parti A. 2, C. 1]

**Proposta della Commissione:** tutti i prestiti fino a 100.000 Euro; prestiti senza interessi e senza commissioni (ad esempio "finanziamenti a tasso zero" o offerte "compra subito e paga dopo"); scoperti di conto corrente con un periodo di rimborso fino a un mese; alcuni contratti di leasing; servizi di credito forniti da una piattaforma di *crowdfunding* per facilitare la concessione del credito; i prestiti rimborsabili entro tre mesi dovrebbero essere coperti dalla legislazione UE sul credito ai consumatori [Art. 2, Art. 3 (4), considerando 15, 17 e 18].



**Parere del CEP:** nuovi fornitori e nuove tipologie di credito promuovono la diversità delle offerte e possono portare a migliori condizioni per i consumatori attraverso una maggiore concorrenza. Tuttavia, i crediti con soglia bassa comportano anche dei rischi, in quanto vengono favorite le decisioni di acquisto impulsive da parte di consumatori "vulnerabili", ad esempio attraverso il finanziamento "compra-ora-paga-dopo" („Buy-Now-Pay-Later“). L'estensione del campo di applicazione è quindi positiva, in quanto tiene conto degli sviluppi del mercato e rafforza la protezione dei consumatori.

## Divieto di discriminazione [Versione estesa parti A. 3, C. 2]


**Proposta della Commissione:** nella Direttiva dovrebbe essere incluso un divieto di discriminazione. Gli Stati membri devono garantire che i consumatori non siano discriminati a causa della nazionalità, della residenza o di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea [articolo 6].



**Parere del CEP:** Dal momento che la discriminazione contro i cittadini dell'UE è vietata dai Trattati dell'UE, la norma è legittima. Nella discussione su un presunto "obbligo a contrarre" risultante da questa disposizione, va notato che non esiste alcun obbligo del genere.

## Adeguamento dei requisiti di informazione [Versione estesa parti A. 4, C. 1]


**Proposta della Commissione:** gli obblighi di informazione dei fornitori di credito nei confronti dei consumatori devono essere rafforzati [art. 7-13]. Tra le altre cose, i fornitori devono ora fornire informazioni precontrattuali almeno un giorno prima della conclusione del contratto [art. 10 (1)] e, oltre al modulo esteso "European Standard Consumer Credit Information", devono in futuro fornire anche il modulo di una pagina "European Standard Consumer Credit Summary" con informazioni precontrattuali [art. 10 (3 e 4)].



**Parere del CEP:** Gli obblighi d'informazione rafforzati mirano a ridurre le disparità d'informazione tra le parti contraenti. Questo è fondamentalmente appropriato, ma solo parzialmente riuscito. La modulistica aggiuntiva non fornisce un rimedio decisivo in questo senso, ma al contrario potrebbe portare ad una maggiore confusione. Invece, sarebbe più opportuno ottimizzare il formulario esistente "Informazioni standard europee sul credito al consumo" per quanto riguarda le informazioni centrali relative al singolo credito.

## Verifica della affidabilità creditizia [Versione estesa parti A. 7, C. 1]


**Proposta della Commissione:** l'obbligo di verificare l'affidabilità creditizia dei consumatori da parte del creditore o del fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe essere regolamentato in modo più completo [articolo 18]. Per esempio, in futuro la valutazione dovrà essere effettuata esplicitamente "nell'interesse del consumatore" [art. 18 (1)] o anche il credito potrà - con poche eccezioni - essere fornito solo se è "probabile" che gli obblighi contrattuali vengano rispettati [art. 18 (4)].



**Parere del CEP:** la valutazione dell'affidabilità creditizia serve sia ai consumatori che ai fornitori. Tuttavia, non appare appropriato che lo stesso standard di valutazione si applichi a tutti i tipi di prestiti al consumo rientranti nell'ambito della direttiva. In linea di principio, sarebbe ragionevole una regolamentazione maggiormente graduale rispetto alle diverse categorie. Inoltre, vi è il bisogno di chiarire quali dati possano essere utilizzati per il controllo della solvibilità. Le informazioni sulla situazione finanziaria ed economica del consumatore si ritengono sufficienti a questo scopo.

## Massimali per i tassi d'interesse, il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale di un prestito [Versione estesa parti A. 8, C. 1]


**Proposta della Commissione:** gli Stati membri devono introdurre dei tetti ai tassi di interesse applicabili al credito al consumo, al tasso annuo effettivo globale (TAEG) e all'importo totale del credito al consumo [art. 31 (1)]. Gli Stati membri possono mantenere i massimali già stabiliti nella legislazione nazionale [considerando 65].



**Parere del CEP:** l'introduzione di limiti massimi per i tassi d'interesse, il TAEG e il costo totale del credito può ridurre la diversità delle offerte e far sì che i rischi associati al credito, ad esempio i rischi di insolvenza, non siano più adeguatamente considerati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe astenersi dall'introdurre tali limiti massimi, poiché si tratta di un'ingerenza troppo forte nella libera formazione dei prezzi ed impedirebbe quindi il raggiungimento di un risultato efficiente basato sul mercato.

## Diritto di recesso [Versione estesa parti C. 2]

**Proposta della Commissione:** non è previsto un limite di tempo prefissato per il diritto di recesso in caso di informazioni improprie da parte del fornitore del credito.



**Parere del CEP:** Una regolamentazione su questo aspetto comporterebbe chiarezza giuridica e maggiore certezza del diritto. Esistono regolamenti su simili fattispecie anche in altri ambiti del diritto dei consumatori dell'UE, ad esempio nella direttiva generale sui diritti dei consumatori [2011/83/UE]. A tal riguardo, anche per ragioni di coerenza, dovrebbe quindi venire inclusa una disciplina corrispondente anche nella nuova direttiva sul credito al consumo.